



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale dei Lavori

F.A.Q. 1

OGGETTO: GENIODIFE – CE 137924 – PROCEDURA RISTRETTA – BRINDISI – BASE NAVALE – SERVIZIO DI PFTE E PE E INDAGINI – “PROGRAMMA BASI BLU”

1 - DOMANDA

Quesito n. 1 – Chiarimento sul “valore economico” dei servizi di progettazione esecutiva in categoria D.01 ai fini della graduatoria di accesso alla Fase 2

Con riferimento al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, relativo al criterio per l’accesso alla Fase 2, si chiede di chiarire se il “valore economico” da considerare per la formazione della graduatoria preliminare sia riferito all’importo lavori delle opere progettate in categoria D.01, eventualmente comprensivo degli oneri della sicurezza.

Il chiarimento si rende necessario in quanto il Disciplinare fa riferimento, da un lato, all’“importo complessivo delle 3 maggiori opere per le quali è stato svolto e completato un servizio di progettazione esecutiva in categoria D.01” e, dall’altro, ai “valori economici dei servizi di progettazione esecutiva in categoria D.01”, con possibili differenti interpretazioni operative.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della graduatoria di accesso alla Fase 2, debba essere considerato l’importo lavori delle opere progettate in categoria D.01, limitatamente alla quota riferibile alla categoria D.01 eseguita dal concorrente o dal componente del raggruppamento nella sua relativa percentuale.

Quesito n. 2 – Criterio di selezione per l’accesso alla Fase 2 mediante ammissione dei servizi di Progetto Definitivo e PFTE in categoria D.01

Con riferimento al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, il Disciplinare richiama gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 al fine di individuare operatori economici dotati di comprovata e significativa esperienza nel settore specifico.

Tuttavia, considerato l’oggetto dell’affidamento, che riguarda la redazione sia del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, sia del Progetto Esecutivo, comprese indagini, studi specialistici, aggiornamento del DOCFAP e relativi rilasci di autorizzazione, si ritiene che la valutazione limitata ai soli servizi di progettazione esecutiva non sia pienamente esaustiva della capacità tecnica dell’operatore economico.

Il Progetto Esecutivo, infatti, costituisce prevalentemente il livello di ingegnerizzazione e dettaglio tecnico del precedente livello progettuale, sia esso il Progetto Definitivo nel quadro normativo previgente o il PFTE nel quadro del D.Lgs. 36/2023. Al contrario, è nei livelli di Progetto Definitivo e di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica che vengono ordinariamente sviluppate e verificate le principali scelte tecnico-funzionali, ambientali, paesaggistiche, autorizzative, economiche e di sostenibilità dell’intervento, anche ai fini dell’acquisizione dei pareri degli Enti competenti, della Conferenza dei Servizi, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del MASE.

Pertanto, al fine di selezionare operatori economici con esperienze effettivamente coerenti e comprovate rispetto all’oggetto complessivo dell’affidamento, si chiede di integrare il criterio di preselezione considerando, ai fini della graduatoria di accesso alla Fase 2, oltre ai servizi di progettazione esecutiva in categoria D.01, anche i servizi di Progetto Definitivo redatti ai sensi del previgente quadro normativo e i servizi di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatti ai sensi del D.Lgs. 36/2023, purché conclusi negli ultimi dieci anni e riferiti alla medesima categoria D.01.

1- RISPOSTA

In esito a quanto richiesto con il quesito n. 1 si conferma che, come previsto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara, dovrà tenersi conto dell’importo complessivo delle tre maggiori opere per le quali è stato svolto e completato un servizio in categoria D.01.

In esito a quanto richiesto con il quesito n. 2, si conferma il criterio di selezione previsto per l’accesso alla Fase 2 dal paragrafo 10 del Disciplinare.

2 - DOMANDA

Con riferimento alla procedura ristretta in oggetto, si rileva che, nella documentazione resa disponibile in Fase 1, non risultano pubblicati i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative tabelle di attribuzione dei punteggi, che saranno rese disponibili solo ai concorrenti invitati alla Fase 2.

Tale circostanza assume rilievo in quanto, ai fini della partecipazione alla Fase 1, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a definire sin da subito la propria composizione soggettiva, indicando mandataria, mandanti e parti del servizio eseguite dai singoli componenti. Tuttavia, la mancata conoscenza dei criteri tecnici premiali potrebbe non consentire agli operatori economici di strutturare consapevolmente la compagine più adeguata in relazione agli elementi che saranno successivamente oggetto di valutazione.

A titolo esemplificativo, qualora i criteri di valutazione dell'offerta tecnica prevedano punteggi specifici connessi alla presenza di determinate figure professionali, al numero di professionisti con competenze CAM, a certificazioni aziendali, a qualificazioni specialistiche, a esperienze o dotazioni organizzative ulteriori rispetto ai requisiti minimi di partecipazione, l'operatore economico potrebbe avere necessità di integrare la compagine del RTP con ulteriori soggetti qualificati, al fine di formulare un'offerta tecnica pienamente coerente con i criteri di valutazione.

Si chiede pertanto di chiarire se:

nel caso in cui i criteri tecnici resi disponibili in Fase 2 prevedano punteggi premiali connessi a figure professionali, certificazioni, qualificazioni o dotazioni organizzative non conoscibili in Fase 1, sarà consentito ai concorrenti selezionati tra i cinque operatori ammessi alla Fase 2 ampliare la composizione del costituendo RTP mediante inserimento di ulteriori mandanti, ferma restando l'immodificabilità dei requisiti amministrativi e del gruppo di lavoro e degli elementi già utilizzati ai fini della preselezione e della graduatoria di accesso alla Fase 2.

In caso di risposta negativa,

si chiede di voler rendere disponibili già nella presente Fase 1 i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le relative tabelle di attribuzione dei punteggi, così da consentire agli operatori economici di definire sin dalla domanda di partecipazione una compagine coerente non solo con i requisiti minimi di ammissione, ma anche con gli elementi tecnici e premiali che saranno oggetto di valutazione nella successiva Fase 2.

2 - RISPOSTA

In esito a quanto richiesto, in assenza di indicazioni contrarie del disciplinare di gara e fermo restando il permanere dei requisiti di partecipazione alla procedura, si fornisce risposta affermativa

3 - DOMANDA

Spett.le SA,

con riguardo al sopralluogo, nel paragrafo 14 del Disciplinare di gara è espressamente specificato che: *"Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili oggetto del servizio da parte degli operatori economici ammessi alla FASE 2 è obbligatorio ..."*.

Ciò premesso, si chiede di chiarire se, in caso di ammissione alla FASE 2, gli operatori economici invitati dispongano di un intervallo temporale sufficiente, tra la ricezione della lettera di invito e la scadenza per la presentazione dell'offerta, per poter effettuare il sopralluogo obbligatorio, anche al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di gara.

In alternativa, si chiede di precisare se sia necessario attivarsi sin dalla FASE 1 richiedendo anticipatamente il sopralluogo.

Distinti saluti

3 - RISPOSTA

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 14 del Disciplinare, rappresentando che agli operatori economici ammessi alla Fase 2 verrà comunque concesso un termine congruo per la presentazione della documentazione prevista per tale fase

4 - DOMANDA

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al Capitolo 10 “Criterio per l’accesso alla Fase 2”, siamo a chiedere conferma che, ai fini della dimostrazione dei n. 3 servizi richiesti in categoria D.01, possano essere considerati anche servizi di progettazione riferiti a livelli diversi dalla progettazione esecutiva (quale, ad esempio, progettazione definitiva), purché afferenti alla medesima categoria D.01.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

4 - RISPOSTA

Si rinvia a quanto specificamente indicato al paragrafo 10 del Disciplinare e si conferma il criterio di selezione ivi previsto

5 - DOMANDA

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al Capitolo 10 “Criterio per l’accesso alla Fase 2”, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, le n. 3 opere da considerare ai fini della graduatoria possano essere individuate liberamente tra quelle apportate complessivamente dai componenti del raggruppamento, fermo restando il limite massimo di tre opere complessive.

In altri termini, si chiede conferma che non sia necessario indicare n. 3 servizi per ciascun componente, ma esclusivamente n. 3 servizi complessivi selezionati tra quelli con maggiore importo.

Distinti saluti.

5 - RISPOSTA

Si rinvia a quanto specificamente indicato al paragrafo 10 del Disciplinare, con particolare riguardo al caso di partecipazione del concorrente alla procedura come raggruppamento/consorzio ordinario, confermando che, per soddisfare il criterio ivi previsto, si terrà conto del valore delle opere relativi ai servizi di progettazione esecutiva in categoria D.01 svolti dai singoli componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio, fermo restando il limite di indicazione di tre opere progettate in categoria D.01

6 - DOMANDA

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al Capitolo 10 “Criterio per l’accesso alla Fase 2”, si chiede di chiarire, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, se il requisito relativo all’esecuzione dei n. 3 servizi di progettazione esecutiva in categoria D.01 debba essere posseduto necessariamente dalla mandataria ovvero se possa essere soddisfatto anche mediante servizi svolti da uno o più componenti del raggruppamento, indipendentemente dal ruolo di mandataria o mandante.

In altri termini, si chiede conferma che ai fini della formazione della graduatoria rilevino esclusivamente i servizi apportati complessivamente dal raggruppamento, senza obbligo di specifico possesso in capo alla mandataria.

Distinti saluti.

6 - RISPOSTA

Si rinvia a quanto specificamente indicato al paragrafo 9 con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione del RTI (ed in particolare al 9.4.3, secondo cui la mandataria deve possedere il requisito afferente alla categoria prevalente) e, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, si fornisce risposta affermativa, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 10 del Disciplinare con particolare riguardo al caso di partecipazione del concorrente alla procedura come raggruppamento/consorzio ordinario

7 - DOMANDA

Si chiede dove trovare il riferimento al CCNL applicato al fine della corretta compilazione delle dichiarazioni al punto 11 dell'Allegato A.

7 - RISPOSTA

In esito a quanto richiesto, in assenza di indicazioni da parte del disciplinare di gara, si rinvia all'art. 11 comma 1 del Codice

8 - DOMANDA

In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se al fine di assolvere al suddetto requisito per la categoria e ID D.01 possano essere utilizzate le categorie D.04 E D.05

8 - RISPOSTA

In esito a quanto richiesto, nel premettere che la Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti i requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto espressamente previsto al paragrafo 10 del disciplinare di gara

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dirigente Dott.ssa Marianna Rubulotta